


COMUNE DI PIANEZZA

DEFINIZIONE DEI PARAMETRI NUMERICI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE



SOTRECO

COMUNE DI PIANEZZA



CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

INDICE

INDICE.....	2
Art. 1 - Definizioni.....	3
Art. 2 - Validità dei parametri	3
Art. 3 - Zonizzazione	3
Art. 4 - Tipologia degli esercizi.....	4
Art. 5 - Rilascio di nuove autorizzazioni	4
Art. 6 - Numero di autorizzazioni disponibili	4
Art. 7 - Variazioni del numero di autorizzazioni disponibili.	6
Art. 8 - Autorizzazioni per i trasferimenti di sede	6
Art. 9 - Trasferimento di esercizi in gestione o in proprietà.....	7
Art. 10 - Ambito di non applicazione dei parametri.....	7
Art. 11 - Autorizzazioni stagionali	8
Art. 12 - Autorizzazioni temporanee.....	8
Art. 13 – Autorizzazioni permanenti su suolo pubblico.	9
Art. 14 – Distributori automatici	9
Art. 15 - Norme finali	10

Art. 1 - Definizioni

1. Le seguenti norme sono dettate ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge n. 25 del 5 gennaio 1996, così come stabilito dal comma 6, dell'articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38.

Art. 2 - Validità dei parametri

1. In armonia con quanto stabilito dalla Regione Piemonte, si definisce che il presente regolamento resterà in vigore fino all'approvazione, da parte del comune, dei criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande redatti a seguito della adozione da parte della Regione stessa degli indirizzi regionali di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 38/2006.
2. Per tutto quanto qui non espresso si fa riferimento alla legge regionale n. 38/2006.

Art. 3 - Zonizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 26, primo comma, lettera f) della legge regionale n. 56/1977, come sostituita dalla legge regionale sul commercio, sono compresi nella destinazione d'uso commerciale: gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e pertanto tali esercizi potranno localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale, nel rispetto delle norme dettate dal P.R.G.C. sulle destinazioni delle singole aree e di quanto stabilito dagli articoli seguenti del presente regolamento.
2. Ai fini del presente piano il territorio comunale è stato suddiviso in zone, che sono così identificate:
 - a. zona 1 – zona centrale;
 - b. zona 2 – zona concentrico;
 - c. zona 3 – zona residenziale;
 - d. zona 4 – zona commerciale CC1;
 - e. zona 5 – zona industriale;
 - f. zona 6 – resto del territorio comunale.

Art. 4 - Tipologia degli esercizi

1. Al fine delle presenti norme si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
3. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà, di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.
4. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al precedente comma il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.

Art. 5 - Rilascio di nuove autorizzazioni

1. Potranno essere concesse nuove autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande solo se, al momento dell'esame della domanda, si registrano disponibilità numeriche, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6, del presente regolamento.
2. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede, previa la specifica autorizzazione rilasciata dal comune nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6, del presente regolamento.
3. Ai fini della determinazione delle autorizzazioni disponibili, si fa riferimento a quanto disposto dai successivi articoli 6 e 7.

Art. 6 - Numero di autorizzazioni disponibili

1. Il numero di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande è fissato all'inizio del periodo di validità delle presenti norme nella misura riportata nello schema seguente e la loro e-

ventuale attivazione viene regolamentata così come riportato nel comma 3

2.

ZONA	ATTUALI	TEORICHE	DISPONIBILI
1 CENTRO	14	16	2
2 CONCENTRICO	4	6	2
3 RESIDENZIALE	11	15	4
4 COMMERCIALE	3	3	0
5 INDUSTRIALE	6	8	2
6 RESTO DEL TERR.	0	2	2
TOTALE	38	50	12

3. Viste le particolari caratteristiche del settore, al fine di predisporre degli appositi ammortizzatori che distribuiscano nel periodo previsto di validità dei parametri numerici gli effetti causati dalle nuove aperture, si stabilisce che delle dodici autorizzazioni disponibili per nuovi rilasci determinate al comma 2 del presente articolo, verranno rilasciate progressivamente nei quattro anni, suddivise per le zone di programma individuate, così come riportato nello schema seguente.

Inoltre al termine del secondo anno (2010) si verificherà, in ambito di Commissione Consiliare Regolamenti, lo stato di attuazione del piano e, in relazione alle esigenze di mercato, la necessità di eventuali adeguamenti.

4.

ZONA	2009	2010	2011	2012	TOTALE
1 CENTRO	-	1	1		2
2 CONCENTRICO	-	1	1	-	2
3 RESIDENZIALE	2 ⁽¹⁾	-	1	1	4
4 COMMERCIALE	-	-	-	-	-
5 INDUSTRIALE		1 ⁽¹⁾		1	2
6 RESTO DEL TERR.	2	-	-	-	2
TOTALE	4	3	3	2	12

5. Preso atto che la zona 3 – Residenziale e la zona 5 – Industriale presentano una tipologia edilizia tale per cui l'insediamento delle autorizzazioni di somministrazione è oggetto di effettive difficoltà, si stabilisce che in queste zone l'attivazione delle autorizzazioni identificate con la nota (1) è riservata a strutture tipo "chiosco", da posizionarsi su suolo pubblico a seguito di regolare bando in-

detto dal Comune, in base a quanto indicato nel seguente schema.

6. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande non è soggetto al preventivo invio della apposita DIA sanitaria, che dovrà essere regolarizzata prima della attivazione dell'esercizio stesso.

Art. 7 - Variazioni del numero di autorizzazioni disponibili.

1. Ai fini di quanto disposto dai precedenti articoli delle presenti norme, i competenti Uffici Comunali dovranno annotare ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero di autorizzazioni di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande disponibili.
2. Per "variazione" del numero di autorizzazioni disponibili si intende l'apertura, il trasferimento fuori zona e la cessazione di esercizi di somministrazione.

Art. 8 - Autorizzazioni per i trasferimenti di sede

1. Il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente o suo Delegato.
2. Il Dirigente o suo Delegato accerterà l'esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4 e dall'art. 5 della legge regionale 38/2006 e s.m. e i., e la disponibilità di autorizzazioni rilasciabili in base a quanto disposto dall'articolo 6 del presente regolamento.
3. Il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, che si effettua all'interno della zona di appartenenza è soggetto a previa comunicazione da presentare al Dirigente o suo Delegato, il quale accerterà anche l'esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4 e dall'art. 5 della legge regionale 38/2006 e s.m. e i., ed il rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 9 - Trasferimento di esercizi in gestione o in proprietà

1. Il trasferimento di gestione o della titolarità di un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte comporta il rilascio della autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante possieda gli appositi requisiti morali e professionali.
2. Al termine del contratto di gestione l'autorizzazione deve essere comunque reintestata al soggetto cedente, il quale deve dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 e dall'art. 5 della legge regionale 38/2006 e s.m. e i.

Art. 10 - Ambito di non applicazione dei parametri

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 38/2006, non si applicano i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni concernenti l'attività degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
 - a. negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando questa è prevalente rispetto a quella della somministrazione secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 38/2006;
 - b. negli esercizi situati all'interno degli impianti stradali di distribuzione di carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti;
 - c. al domicilio del consumatore;
 - d. negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande od altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
 - e. negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e nell'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
 - f. nelle mense aziendali;
 - g. negli spacci annessi ai circoli ed associazioni aderenti agli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;

- h. esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- i. in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture dell'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza e di sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
- j. all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportive simili, limitatamente ai fruitori delle stesse;
- k. negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale.

Art. 11 - Autorizzazioni stagionali

1. Viste le caratteristiche del comune, che è interessato da un tipo di turismo che non presenta momenti di lunghezza tale da poter essere considerati a carattere stagionale, si ritiene opportuno che il Dirigente o suo Delegato non conceda nuove autorizzazioni per l'apertura di esercizi a carattere stagionale.

Art. 12 - Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste, mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone, il comune può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento alle persone in possesso degli appositi requisiti morali e professionali.
2. Tale tipo di autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali e le superfici cui si riferiscono.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e

sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 38/2006 non si applicano.

4. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione è sottoposto al divieto previsto per le bevande alcoliche dall'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 38/2006.
5. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande è comunque subordinata alla presentazione di apposita DIA sanitaria ed al rispetto dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002.

Art. 13 – Autorizzazioni per chioschi permanenti su suolo pubblico.

1. Fatto salvo il rispetto delle regole disposte dagli appositi bandi di concorso, nel caso di richiesta di autorizzazione su suolo pubblico, la stessa potrà essere rilasciata a seguito di nulla osta positivo da parte dell'Ufficio Tecnico, fatti salvi i diritti di terzi, il quale esaminerà il progetto della struttura al fine di inserirla adeguatamente nell'ambiente circostante e nel rispetto di eventuali specifiche norme di arredo urbano.
2. Il progetto di cui sopra potrà essere presentato all'Ufficio Commercio contestualmente alla istanza di autorizzazione per la somministrazione, e sarà da questo trasmessa all'Ufficio Tecnico competente per le necessarie autorizzazioni.
3. La struttura così autorizzata sarà soggetta al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico stabiliti dalle norme comunali.

Art. 14 – Distributori automatici

1. La vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 15 - Norme finali

1. L'applicazione delle presenti norme è subordinata al rispetto delle norme urbanistiche vigenti nonché di ogni altra normativa in atto.
2. L'Amministrazione indirà in prima applicazione appositi bandi di concorso per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, uno per le autorizzazioni in immobili e uno per le autorizzazioni nei chioschi, definendo una griglia di punteggio derivata dai seguenti elementi di priorità:
 - la disponibilità dei locali in cui si intende effettuare la somministrazione;
 - la disponibilità di trasferire da una altra zona del comune una autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande di cui il richiedente sia già titolare;
 - la disponibilità di parcheggi privati a uso pubblico oltre a quanto eventualmente richiesto dalle norme urbanistiche;
 - la precedente esperienza nel settore come operatore autonomo o dipendente.
3. In seguito, in caso di domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande presentate contestualmente, desumibile dalla data del protocollo, si considereranno come elementi di priorità quelli indicati nel comma precedente.
4. Relativamente alle autorizzazioni concernenti i chioschi, le aree da concedere in concessione decennale saranno individuate dalla Giunta Comunale, sentita la competente Commissione Consigliare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'assegnazione delle autorizzazioni e delle relative concessioni avverrà tramite bando pubblico.
5. L'applicazione delle presenti norme è subordinata al rispetto delle norme urbanistiche vigenti nonché di ogni altra normativa in atto.